

Udine, 18 luglio 2022

Oggetto: Riforma ammortizzatori sociali e conguaglio della contribuzione ordinaria.

Circolare numero 020/2022

In breve

L'Inps, in conseguenza della riforma degli ammortizzatori sociali varata a dicembre 2021, ha appena fornito le istruzioni per il versamento della contribuzione corrente da luglio e per il versamento della contribuzione arretrata da gennaio a giugno 2022.

Lo Studio, a partire dal mese di luglio ed entro il mese di settembre, provvederà ad effettuare i versamenti ed i conguagli del caso.

Approfondimento

La legge di bilancio per il 2022 ha modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali in un'ottica di estensione dei medesimi anche a settori e a tipologie contrattuali che ne erano privi (per un breve approfondimento cfr. nostra Circolare 006/2022). Per quanto qui di interesse segnaliamo che gli ammortizzatori sono stati estesi anche ad aziende con un solo dipendente, inoltre la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria CIGS è stata allargata a settori in precedenza esclusi.

La nuova disciplina in argomento porta con sé anche l'applicazione di nuove aliquote previdenziali e l'assoggettamento a tale contribuzione di alcune tipologie contrattuali in precedenza escluse. Il sistema di riscossione dell'Inps, nel periodo gennaio giugno, non è risultato aggiornato alla nuova disciplina.

L'Istituto, con la circolare 76/2022 del 30 giugno e con il Messaggio 2637/2022 del 1° luglio, ha finalmente fornito le indicazioni necessarie per il corretto versamento della contribuzione corrente (da luglio 2022) e di quella arretrata (per il periodo gennaio-giugno 2022). Lo Studio, come da istruzioni Inps, provvederà ad adeguare le aliquote previdenziali con decorrenza dalla competenza del mese di luglio; il conguaglio di quanto dovuto per il periodo gennaio – giugno verrà effettuato unitamente alla competenza di una delle mensilità afferenti luglio, agosto o settembre; tale ricalcolo non sarà gravato da interessi e sanzioni.

Senza entrare nel dettaglio segnaliamo che, in linea di massima, nei settori dell'industria e dell'artigianato la variazione della contribuzione è trascurabile in quanto limitata ad alcune tipologie contrattuali poco utilizzate (lavoratori a domicilio e rapporti di apprendistato diversi da quello professionalizzante).

I settori soggetti alla contribuzione del Fondo Integrazione Salariale FIS dell'Inps, fino al 2021 obbligati solo in caso di impiego di più di 5 dipendenti, da gennaio 2022 rientrano nell'obbligo già impiegando un unico dipendente. Nel dettaglio: per l'anno 2022 l'aliquota di versamento al FIS per la fascia da uno a 5 dipendenti è pari allo 0,15%, quella per la fascia da 5 a 15 aumenta passando dall'attuale 0,45% allo 0,55%, quella oltre i 15 dipendenti

aumenta passando dall'attuale 0,65% allo 0,69%. Si anticipa che dal 2023 l'aliquota dovuta al FIS cambierà come di seguito: da 0 a 5 dip. sarà pari allo 0,50%, oltre 5 dip. sarà pari allo 0,80%.

Inoltre i settori rientranti nel campo di applicazione FIS, qualora impieghino oltre 15 dipendenti, da gennaio sono obbligati al versamento della contribuzione CIGS con aliquota totale pari allo 0,27%; dal 2023 l'aliquota totale salirà allo 0,90%.

Tutte le aliquote indicate si intendono per 1/3 a carico dipendente e 2/3 a carico azienda.

I settori interessati dal Fondo Solidarietà Attività Professionali FSAP (cfr. nostra circolare 017/2021, escluse le farmacie con cod. ISTAT 477310 inizialmente rientranti tra le attività professionali), finora tenute alla contribuzione solo in caso di impiego di più di 3 dipendenti, da gennaio 2022 rientrano nell'obbligo già impiegando un unico dipendente.

Il Fondo dovrà adeguare il proprio Statuto per ricevere la contribuzione anche nella classe da uno a tre dipendenti; nelle more dell'adeguamento il contributo per tale classe dovrà essere destinato al FIS con aliquota fissata allo 0,15%.

Tutte le aliquote indicate si intendono per 1/3 a carico dipendente e 2/3 a carico azienda.

Preme segnalare che, qualora il Fondo FSAP, entro il 31.12.2022, non dovesse adeguare il proprio Statuto alla nuova previsione, la contribuzione per la classe da uno a tre dipendenti rimarrà definitivamente acquisita presso il FIS.